

**SCHEMA DI
CONTRATTO DI BROKERAGGIO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, con il presente atto si stipula e si conviene quanto segue

TRA

il Comune di Alberobello (BA), rappresentato dal Responsabile del Servizio Finanziario, _____, da una parte

E

la società _____, con sede legale in _____ (___), a Via _____ n. ____; iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari), di cui al D.Lgs. n° 209 del 07.09.2005, al n° _____ con C.F. e P. IVA n. _____, nella persona dell'Amministratore Unico _____ dall'altra.

ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO)

L'incarico professionale, oggetto del presente contratto, concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazioni in esclusiva, da parte della _____ a favore del **Comune di Alberobello** (BA), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 209 /2005 nei limiti e con le modalità previste e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 (PRESTAZIONI)

La società _____ metterà a disposizione del **Comune di Alberobello** i propri servizi, le cui prestazioni:

- a. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- b. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- c. assistenza nella gestione di eventuali sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferenti a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- d. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all'Ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente del Comune di Alberobello.

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 3 (DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente incarico ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ART. 4 (COMPENSI PROFESSIONALI)

Tutte le prestazioni fornite dalla società nella sua qualità di Broker di assicurazione, sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico del **Comune di Alberobello (BA)** in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.

ART. 5 (INADEMPIENZE CONTRATTUALI)

1) Il **Comune di Alberobello (BA)** ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 nei limiti e con le modalità previste e successive modifiche ed integrazioni ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker;

2) La società _____ dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per negligenze od errori professionali prevista dal D.Lgs. n. 209 /2005 nei limiti e con le modalità previste e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 6 (ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ)

Sono a carico della società

- 1) tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- 2) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 (OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE)

L'Ente si impegna e obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8 (PREROGATIVE DELL'ENTE)

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 (PAGAMENTO DEI PREMI)

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

ART. 10 (FORO COMPETENTE)

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il **Foro di Bari**.

ART. 11 (AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO).

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. le Parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente "disciplinare".

Il broker viene nominato quale responsabile del trattamento dei dati di cui questo verrà in possesso al fine esclusivo della gestione delle pratiche assicurative oggetto del presente rapporto.

ART. 12 (EFFETTI DELL'ATTO)

Il presente impegno è vincolante per entrambe le parti dal momento della sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Broker Affidatario

Il Responsabile dell' Area
Finanziario - Ragioneria Personale ed Economato
del Comune di Alberobello